

ACCORDO ATTUATIVO

tra

L'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
- Direzione centrale prevenzione con sede in 00144 ROMA – piazzale G. Pastore,
n°6 – C.F. 01165400589 P.IVA 00968951004, d'ora in poi denominato INAIL,
legalmente rappresentata dal Direttore centrale prevenzione - Ing. Ester Rotoli

e

Confindustria

con sede in 00144 Roma, viale dell'Astronomia,30 – C.F.
80017770589 P.IVA agli effetti del presente atto rappresentata dal Direttore generale
Avv. Marcella Panucci

di seguito dette anche "le parti".

PREMESSO CHE

- Con il Protocollo d'intesa sottoscritto il 30 ottobre 2018, Inail e Confindustria hanno definito, all'articolo 1, obiettivi, ambiti e modalità delle iniziative volte a valorizzare la rete delle interazioni tra le Istituzioni e Confindustria in termini sistematici e innovativi, attraverso la realizzazione di iniziative informative in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di promozione della cultura della prevenzione con azioni di divulgazione e sensibilizzazione, promuovendo la più ampia diffusione sul territorio delle migliori buone pratiche
- al predetto Protocollo d'intesa, con le premesse ivi contenute, si fa rinvio per quanto non espressamente disciplinato nel presente accordo attuativo;
- la pianificazione e la gestione delle rispettive attività operative necessarie all'attuazione del progetto contenuto nel Documento programmatico, predisposto dal Comitato paritetico di coordinamento costituito da esperti Inail e Confindustria ai sensi dell'art.2 del Protocollo d'intesa, devono rientrare nella programmazione economico-finanziaria delle parti.
- al fine di regolare i rapporti di collaborazione tra le parti, nello sviluppo delle attività congiunte, si rende necessaria la stipula del presente accordo attuativo, come previsto dall'articolo 1, comma 2 del Protocollo d'intesa;

- alla base del presente accordo attuativo è stata definita una divisione paritaria di compiti, responsabilità ed impegni finanziari, come riportato nella descrizione del progetto da realizzare (allegato 1).

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

FINALITÀ

Il presente Accordo disciplina le attività che verranno poste in essere da Inail e Confindustria per la realizzazione del Progetto "Premio Imprese per la Sicurezza", rivolto a tutte le imprese, anche non aderenti al sistema Confindustria; attraverso il Premio le parti intendono perseguire la finalità di promuovere la cultura della sicurezza e dell'innovazione e diffondere le prassi migliori delle imprese che si sono distinte per l'impegno concreto verso il miglioramento continuo in materia di salute e sicurezza.

ARTICOLO 2

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

Le parti, riconoscendo la validità di quanto espresso dal Comitato paritetico di coordinamento, costituito in esecuzione a quanto stabilito dal Protocollo d'intesa citato in epigrafe, si impegnano a realizzare il progetto "Premio imprese per la sicurezza", come illustrato nell'impianto progettuale riportato nell'allegato 1 ed al quale, ai sensi dell'art.11 della Legge n.3/2003, viene attribuito il seguente Codice Unico di Progetto: E54D18000130007, nonché le connesse attività di promozione e divulgazione dell'iniziativa.

ARTICOLO 3

FUNZIONE DI GESTIONE

Il Comitato paritetico di coordinamento previsto dall'art. 2 del Protocollo di intesa, mantiene le funzioni di coordinamento, previste anche per il presente accordo. Per le funzioni di gestione e conduzione del progetto di cui al precedente articolo 1 sono nominati 3 responsabili scientifici per ciascuna parte che, se necessario, saranno coadiuvati da esperti nelle materie trattate, individuati dalle parti.

I responsabili scientifici danno seguito agli obiettivi fissati all'articolo 1, rispettando i vincoli stabiliti nel "Preventivo economico-finanziario" (allegato 1) ed aggiornando lo stato di avanzamento delle attività e di raggiungimento degli obiettivi.

Al fine di monitorare l'andamento del progetto, il Comitato paritetico di coordinamento dovrà essere informato con una frequenza almeno trimestrale o, all'occorrenza, qualora sia reso necessario da particolari circostanze.

In caso di sostituzione dei responsabili scientifici, le parti reciprocamente si impegnano a comunicare tempestivamente i nominativi dei responsabili scientifici subentrante.

ARTICOLO 4

IMPEGNI DELLE PARTI

Le parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a:

- mettere in campo le risorse professionali (sostenendone i relativi oneri), tecniche, strumentali ed a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione della iniziativa progettuale e del piano operativo, in una logica di paritaria partecipazione e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente;
- mettere a disposizione le risorse economico-finanziarie necessarie per la realizzazione dell'attività progettuale del Premio imprese per la sicurezza, per un importo onnicomprensivo pari a Euro 145.000,00, da suddividere in due quote paritarie onnicomprensive a carico di ciascuna parte, Confindustria e Inail, secondo il dettaglio di cui all'allegato 1;
- mettere a disposizione le risorse economico-finanziarie necessarie per la realizzazione di attività di promozione e divulgazione del Premio, per un importo onnicomprensivo pari a Euro 61.000,00, da suddividere in due quote paritarie onnicomprensive a carico di ciascuna parte, secondo il dettaglio di cui all'allegato 1.

ARTICOLO 5

ASPETTI ECONOMICI

Gli aspetti economici sono illustrati dettagliatamente nel piano economico finanziario del progetto di cui all'allegato 1; sono regolati in base alla rendicontazione semestrale dei costi sostenuti singolarmente dalle parti e secondo il criterio della compartecipazione paritaria delle risorse complessive: economiche, finanziarie, strumentali e professionali.

ARTICOLO 6

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Inail e Confindustria, in considerazione del taglio scientifico dei prodotti, elaborati nell'ambito del presente accordo, acquisiscono ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle opere realizzate e sviluppate esclusivamente dalle stesse parti, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.

ARTICOLO 7

TUTELA DELL'IMMAGINE

Le parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare i rispettivi loghi saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo attuativo.

Ciascuna delle parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

L'utilizzazione del logo delle due parti, straordinaria e/o estranea all'azione corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'articolo 2 del presente accordo attuativo, richiederà il consenso della Parte interessata.

ARTICOLO 8

TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679 e del successivo decreto legislativo n. 101/2018, è regolato mediante l'accordo di contitolarità, riportato in allegato 2, parte integrante del presente atto e che entrambe le parti accettano integralmente per effetto della sottoscrizione del presente accordo.

ARTICOLO 9

RECESSO

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal presente accordo attuativo, prima del lancio pubblico del progetto, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 10

DURATA

Il presente accordo attuativo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e decade automaticamente al termine del Protocollo d'intesa. L'attività progettuale con esso sottoscritta dovrà essere espletata entro il termine di un anno dalla data di stipula del presente accordo.

ARTICOLO 11

FORO COMPETENTE

Le parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente accordo attuativo. Qualora risulti impossibile la risoluzione bonaria si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

ARTICOLO 12
MODIFICHE ALL'ACCORDO ATTUATIVO

Qualsiasi integrazione o modifica del presente accordo dovrà essere apportata per iscritto e sarà operante tra le parti solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

ARTICOLO 13
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio al Protocollo d'intesa e alle norme generali di legge.

Gli allegati: 1- Descrizione dell'iniziativa progettuale, durata e piano economico-finanziario; 2- Accordo di contitolarità nel trattamento dei dati personali, , fanno parte integrante del presente Atto.

Il presente Atto si compone di 11 pagine e di 2 allegati.

Roma il

Per Confindustria

Avv. Marcella Panucci

Per la Direzione centrale
prevenzione

Ing. Ester Rotoli

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA PROGETTUALE, DURATA E PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

TITOLO DEL PROGETTO: PREMIO IMPRESE PER LA SICUREZZA VI Edizione

PIANIFICAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALI

Relativamente alla realizzazione della VI Edizione del Premio Imprese per la Sicurezza (PIS) le attività previste, per il coordinamento e la gestione del processo di valutazione e per la valutazione di tutte le Imprese che invieranno la documentazione di partecipazione al Premio, si articolano indicativamente nelle seguenti fasi:

- ✓ gestione dell'intero processo di valutazione (Fase 1-Autovalutazione con Questionario, Fase 2-stesura dell'Application guidata; Fase 3-Pianificazione delle Visite sul Posto e Visita sul Posto delle Imprese Finaliste);
- ✓ coordinamento del Comitato Tecnico-Scientifico (CTS);
- ✓ predisposizione del Piano del Premio con definizione delle modalità, date, risorse e responsabilità e del Processo di valutazione dettagliato per fasi. I documenti saranno rivisti e concordati con il CTS per assicurarne la coerenza con le tempificazioni ufficiali del Premio;
- ✓ revisione della documentazione tecnica e degli strumenti necessari per lo svolgimento delle diverse fasi del Premio già predisposti per la V Edizione del Premio (Questionari di Ingresso, metrica relativa ai questionari, Framework per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, Documenti di Partecipazione delle Imprese, Documenti per la Valutazione, Application guidata, ecc);
- ✓ supporto per l'assistenza alle Imprese durante la fase di compilazione dei Questionari di Ingresso e dell'Application guidata;
- ✓ analisi dei questionari compilati;
- ✓ prevalutazione delle *application* predisposte dalle Imprese;
- ✓ ammissione delle Imprese alla Fase di Visita sul Posto;
- ✓ revisione della documentazione e gli strumenti necessari per le varie attività di valutazione già predisposta per la V Edizione del Premio (Guida sintetica per *Team Leader* e Valutatori, Registro di valutazione, Matrice Excel dei punteggi, Rapporto di valutazione, Programma tipo per la visita on site, Presentazione da utilizzare durante l'incontro con la Direzione, Format tipo per le eventuali interviste da effettuare durante la visita,);
- ✓ reclutamento e calibrazione di Valutatori esperti con dimostrata esperienza di valutazione di prodotti/processi per la sicurezza e dei relativi sistemi di gestione per la sicurezza;
- ✓ visita dei Team di Valutazione presso le Imprese della durata di 1 giorno per le PMI e di 2 giorni per le Grandi Imprese;
- ✓ predisposizione delle graduatorie finali discusse e approvate dal CTS;
- ✓ supporto al Comitato di Premiazione per la definizione dei vincitori;

- ✓ redazione dei rapporti e punteggi finali da parte di ogni Team a seguito della Visita sul Posto. Il rapporto comprende i temi chiave dell'Azienda, punti forti e aree da migliorare per ciascuno dei sotto-criteri del modello utilizzato per la valutazione, il punteggio complessivo dell'Azienda e il punteggio percentuale a livello di sotto-criterio. Ad uso del CTS e del Comitato di Premiazione il rapporto contiene anche le eventuali "non conformità" riscontrate dai Team, e discusse con l'azienda, nell'ambito della visita;
- ✓ Pianificazione e realizzazione delle iniziative di promozione e divulgazione del Premio
- ✓ Pianificazione e realizzazione dell'evento conclusivo di Premiazione.

DURATA DEL PROGETTO

Il progetto ha una durata indicativa di circa 10 mesi, orientativamente così suddivisa:

2 settimane	<u>Avvio e lancio del Premio</u> (Iniziative di promozione del Premio)
2 mesi	Questionario sul sito di Confindustria - Autovalutazione imprese tramite questionari
1 mese	Iniziative di promozione e divulgazione del Premio (in parallelo con le attività di autovalutazione delle imprese tramite questionari)
2 settimane	Estrazione risultati Questionari. Selezione Imprese ammesse alla 2° fase (stesura Application)
In parallelo	Corsi di calibrazione valutatori (MI - RM)
1 settimana	Invio lettera e documentazione alle imprese ammesse alla 2° fase
1 mese	Stesura application
2 settimane	Valutazione application da parte di un gruppo di esperti e preparazione documenti per CTS
2 settimane	selezione Imprese ammesse alla fase finale (visita sul posto), lettera alle finaliste e richiesta documentazione
1 settimana	Definizione/invio abbinamenti, application e descrizione imprese ai Team (la documentazione imprese verrà inviata quando disponibile)
2 mesi	Analisi application e documentazione - Consenso di Team - Agenda e preparazione visita - Visita
2 settimane	Ricezione/analisi dei risultati valutazioni Preparazione documentazione per CTS
1 settimana	Definizione graduatoria finaliste e documentazione per la Giuria
1 settimana	Scelta delle Imprese vincitrici per categoria
2 settimane	Preparazione evento di Premiazione delle imprese vincitrici
1 mese	Definizione e invio da parte dei Team e revisione dei rapporti di valutazione
1 settimana	Invio dei rapporti alle Imprese

COSTI E BUDGET DEL PROGETTO PREMIO IMPRESE PER LA SICUREZZA

Il costo complessivo della VI Edizione del "Premio Imprese per la Sicurezza" è pari a 145.000,00 (omnicomprensivi) come da dettaglio di seguito riportato.

Voci di Costo (per 15 imprese finaliste)	Costo Totale EURO iva inclusa
A. ATTIVITÀ PREPARATORIE E DI ACCOMPAGNAMENTO	
A.1 Gestione del CTS del Premio	6.100
A.2 Impostazione del Premio	2.440
A.3 Reclutamento dei Valutatori	2.440
B. PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI DETTAGLIO	
B.1 Revisione della progettazione esecutiva del Premio	6.100
B.2 Progettazione del Corso di Calibrazione e Consenso	3.660
C. GESTIONE OPERATIVA E AMMINISTRATIVA	
C.1 Corso di Calibrazione – Consenso - Rimborso spese dei Valutatori	31.720
C.2 Oneri diretti e indiretti per attività del personale Inail (esente Iva)	10.000
C.3 Coordinamento e gestione del processo di valutazione – Rimborso spese dei Valutatori per le visite sul posto	53.680
C.4 Analisi dei risultati del Questionario, selezione delle imprese finaliste e delle vincitrici	3.660
C.5 Gestione amministrativa	14.640
D. EVENTO FINALE	10.560
COSTO TOTALE (IVA INCLUSA)	145.000

COSTI E BUDGET DELLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DEL PREMIO

Il costo complessivo delle iniziative di promozione e divulgazione è pari a 61.000,00 euro (omnicomprensivi).

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA REALIZZAZIONE DEL "PREMIO IMPRESE PER LA SICUREZZA"

TRA

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - (INAIL) - Direzione Centrale Prevenzione - con sede in 00144 ROMA – piazzale G. Pastore, n°6 – C.F. 01165400589 P.IVA 00968951004, d'ora in poi denominato INAIL, legalmente rappresentata dal Direttore centrale - Ing. Ester Rotoli

E

Confindustria - con sede in 00144 Roma, viale dell'Astronomia,30 – C.F. 80017770589 P.IVA agli effetti del presente atto rappresentata dal Direttore generale Avv. Marcella Panucci

di seguito, anche, le "Parti"

PREMESSO che

- a) in data 30 ottobre 2018 le Parti hanno sottoscritto un Accordo quadro di collaborazione (di seguito: "Accordo") per la promozione della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e la diffusione sul territorio delle migliori pratiche;
- b) tra gli ambiti di collaborazione definiti dall'Accordo rientrano la realizzazione di iniziative congiunte finalizzate alla diffusione e alla crescita della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e l'individuazione di buone pratiche realizzate dalle imprese e la messa in atto di azioni volte ad agevolare la replicabilità delle stesse.

CONSIDERATO che

- a) in attuazione dell'Accordo, le Parti promuovono il "Premio Imprese per la sicurezza" dedicato a tutte le imprese produttrici di beni e servizi operanti in Italia (di seguito: "Premio");
- b) la realizzazione del premio comporta il trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Ue n. 2016/679 (di seguito: "Regolamento Ue") e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- c) INAIL e Confindustria determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del citato trattamento;
- d) ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento Ue, quando due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento, essi sono Contitolari del trattamento (di seguito: "Contitolari");
- e) in caso di contitolarità, il Regolamento Ue prevede la stipula di un accordo in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali;

- f) tale accordo deve disciplinare gli obblighi dei Contitolari, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché i rispettivi ruoli nella comunicazione delle informazioni agli interessati;
- g) a tal fine, è opportuno designare un referente quale punto di contatto per gli interessati;

tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

L'oggetto del presente accordo è l'instaurazione di un rapporto di contitolarità tra le Parti per il trattamento dei dati personali acquisiti, gestiti e trattati nell'ambito del "Premio Imprese per la sicurezza".

Con il presente Accordo le Parti determinano le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e stabiliscono i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati.

Resta inteso tra le Parti che, ai sensi dell'articolo 26, comma 3 del Regolamento Ue, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun Contitolare del trattamento.

Articolo 2 - Obblighi e responsabilità

I Contitolari convengono che:

- a) i dati personali acquisiti, gestiti e trattati nell'ambito verranno trattati per le seguenti finalità:
 - i. finalità primarie: gestire le candidature al Premio e dare esecuzione a quanto previsto dal relativo Regolamento, nonché svolgere le conseguenti attività organizzative, amministrative e contabili;
 - ii. finalità ulteriore: segnalare le iniziative delle Parti pertinenti all'oggetto del Premio (es. nuova edizione del Premio) previa intesa tra le stesse;
- b) il trattamento è effettuato mediante l'utilizzo di procedure cartacee e informatizzate da soggetti appositamente autorizzati;
- c) i dati potranno essere comunicati a:
 - i) strutture esterne, che svolgono per conto di INAIL e Confindustria compiti di supporto (es. servizi legali, servizi informatici, soggetti affidatari di attività funzionali allo svolgimento e alla realizzazione del Premio), nella loro qualità di Responsabili del trattamento;
 - ii) i membri del Comitato di Premiazione e del Comitato Tecnico – Scientifico, così come individuati dal Regolamento del Premio;
 - iii) soggetti pubblici per l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, che svolgono le rispettive attività di trattamento in qualità di autonomi titolari;
- d) l'informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento Ue sarà fornita nel Regolamento del Premio e preciserà in modo chiaro e comprensibile per l'interessato la contitolarità del trattamento tra l'INAIL e Confindustria;
- e) i dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione del Premio e conservati per la durata dei termini prescrizionali applicabili *ex lege*.

I Contitolari individuano nella Segreteria organizzativa del Premio, così come disciplinata dal Regolamento del Premio, il punto di contatto con gli interessati, fermo

il diritto di questi ultimi di esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun Contitolare del trattamento.

Le Parti si impegnano altresì, a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale del presente accordo, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del Regolamento Ue,

I Contitolari sono responsabili in solido per l'intero ammontare del danno subito dagli interessati per effetto del trattamento. Il Contitolare che ha pagato l'intero risarcimento ha diritto di regresso nei confronti dell'altro.

Articolo 3 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su fatti, documenti o qualsiasi altra informazione acquisiti, gestiti e trattati nell'ambito del Premio. Le Parti si impegnano, altresì, a utilizzare tali informazioni esclusivamente per gli scopi previsti dal presente accordo.

Articolo 4 - Sicurezza dei dati

Le Parti sono tenute ad adottare le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali raccolti, trattati o utilizzati nell'ambito del Premio.

Articolo 5 - Controversie

Il presente accordo è regolato dal Regolamento Ue n. 679/2016 e dal successivo decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla Legge Italiana e per ogni controversia relativa allo stesso è competente il Foro di Roma.

Articolo 6 - Ulteriori disposizioni

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo è stato interamente negoziato in buona fede tra le stesse e che pertanto non trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c.

Eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti.

L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

Roma il

Per Confindustria

Avv. Marcella Panucci

Per la Direzione centrale
prevenzione

Ing. Ester Rotoli